



20107/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Ud. 03/07/2015
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 13025-2011 proposto da:

S.P.A. IN

LIQUIDAZIONE CONTABILE AMMINISTRATIVA, in persona del

Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE presso

l'avvocato che la


2015 rappresenta e difende, giusta procura a margine del

1277 ricorso;

- ricorrente -

contro

Oggetto
LETTERA PATRONALE
+ ART. 1304 I
C. c. c.
R.G.N. 13025/2011
Cron. 20107
Rep. C. B.



5
(
2

6-10-15

Falimantlie

S.P.A. (c.f. _____, dalla
fusione di Banca _____ s.p.a. con
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
_____ presso l'avvocato _____ che
la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
_____ giusta
procura speciale per Notaio dott.

di TORINO - Rep.n. 116536 del
7.6.2011;


- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4986/2010 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 03/07/2015 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO,

udito, per la ricorrente, l'Avvocato
_____ che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato
_____ che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto dei primi tre motivi di ricorso e per



FalimentiSocietà.it

l'accoglimento dei motivi quarto e quinto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma ha respinto l'appello proposto da

(in seguito) s.p.a. in Liquidazione Coatta
Amministrativa contro la sentenza di primo grado, che, in accoglimento
dell'opposizione ex artt. 98 e 203 l. fall. proposta da s.p.a. aveva
ammesso allo stato passivo della LCA il credito di oltre 16 miliardi di lire,
comprehensive di interessi convenzionali, vantato dalla banca in forza di due lettere di
"patronage" che unitamente ad altre compagnie assicuratrici, le aveva
rilasciato a garanzia del pagamento dei mutui da essa concessi a
s.r.l., successivamente fallita.

La corte capitolina ha affermato: che le lettere di patronage implicavano l'assunzione
di un vero e proprio obbligo di garanzia per i debiti bancari facenti capo alla

società indirettamente controllata da per il tramite della che
l'assunzione della garanzia non poteva ritenersi estranea all'oggetto sociale della
compagnia di assicurazioni e non esulava dai poteri del consigliere delegato che, in
nome e per conto della stessa, aveva sottoscritto le menzionate lettere di patronage;
che era infine infondata la pretesa dell'impresa in LCA di profittare di una
transazione in precedenza stipulata da con altro patronant,
debitore in solido d in quanto le parti dell'accordo transattivo ne avevano
espressamente limitato gli effetti ai reciproci rapporti.

La sentenza, pubblicata il 29.11.010, è stata impugnata da n LCA con ricorso
per cassazione affidato a cinque motivi, cui s.p.a., incorporante per
fusione s.p.a., ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la compagnia in LCA, denunciando violazione delle norme del

codice civile dettate in tema di interpretazione dei contratti, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, contesta che nelle lettere di patronage si potesse ravvisare l'assunzione di un obbligo da parte di _____ in bonis di garantire i debiti della _____ nei confronti di _____. Sostiene che con le suddette lettere – secondo quanto emergente dal loro contenuto testuale ed anche alla luce del successivo comportamento delle parti- la compagnia si era limitata ad accreditare l'effettiva garante (IFI) per il debito di _____ impegnandosi a far sì che quest'ultima avesse sempre sufficiente disponibilità per adempiere alle obbligazioni restitutorie derivanti dai due mutui in Ecu contratti e deduce che tale impegno, per la sua genericità, non poteva ritenersi vincolante.

Il motivo deve essere respinto.

E' la stessa ricorrente a riconoscere che le lettere di patronage erano vincolanti nella loro prima parte, in cui le compagnie sottoscrittrici (tutte appartenenti al gruppo _____) si erano impegnate a non modificare le rispettive partecipazioni azionarie in IFI ed a far sì che rimanesse immutata anche la partecipazione di quest'ultima (pari al 100%) al capitale sociale della mutuataria, garantendo, in caso contrario, l'accollo del debito derivante dal mutuo. Risulta pertanto dirimente, al fini del rigetto, il rilievo che la censura non contiene alcuna critica all'accertamento della corte territoriale, costituente autonoma *ratio decidendi*, di per sé sufficiente a sorreggere la statuizione impugnata, secondo cui dalle successive relazioni del C.G. e del curatore di IFI e dalla certificazione di _____ emergeva che _____ aveva ceduto a terzi la propria partecipazione nella società detentrica del capitale sociale di _____ e che _____ aveva chiesto l'ammissione al passivo del credito derivante dal mutuo anche in forza dell'obbligazione di accollo.

Va aggiunto, ad ogni buon conto, che le doglianze della LCA che investono l'ulteriore *ratio decidendi* su cui si fonda il capo della pronuncia in esame si risolvono nella pretesa, inammissibile nella presente sede di legittimità, di ottenere una diversa interpretazione del contenuto delle lettere di patronage, atteso che non è dato

comprendere perché il loro tenore letterale deporrebbe in senso contrario a quello ritenuto dalla corte territoriale che, proprio analizzandone il testo, vi ha ravvisato un negozio giuridico unilaterale (art. 1333 c.c) con il quale la compagnia non si era limitata ad esternare la propria posizione di influenza ma aveva assunto una vera e propria obbligazione, avente finalità di garanzia, e che non sono minimamente indicati gli elementi istruttori, inerenti la comune intenzione delle parti ed il loro comportamento successivo, dai quali il giudice del merito avrebbe dovuto trarre un diverso convincimento.

2.) Col secondo motivo la ricorrente, nel denunciare la violazione dell'art. 5, II comma, della l. n. 295/78, oltre che di vari articoli del codice civile, assume che l'assunzione delle obbligazioni contenute nelle lettere di patronage esulava dall'oggetto sociale, non potendo ritenersi compresa fra *"le operazioni ... legali e finanziarie - fideiussioni comprese - che saranno inerenti alle finalità sociali e ne faciliteranno il conseguimento"* in esso contemplate.

Anche questo motivo deve essere respinto.

Sulla questione, che inerisce ai limiti entro cui è consentito alle imprese assicurative lo svolgimento di attività non direttamente ed immediatamente afferenti alle nozioni di assicurazione, riassicurazione o capitalizzazione, la ricorrente richiama un precedente a sé favorevole (Cass. n. 21247/010), che risulta però superato dalla sentenza n. 30174/011 delle S.U. di questa Corte (il cui orientamento il collegio pienamente condivide) che, in fattispecie identica alla presente, dopo aver premesso che il divieto espresso dal secondo comma del citato art. 5 della l. n. 295/78 (abrogato e sostituito prima dall'art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 175 del 1995 e poi dall'art. 11 del d. lgs. n. 209 del 2005, ma applicabile alla presente controversia *ratione temporis*) comporta la nullità dei contratti stipulati in sua violazione, hanno tuttavia rilevato: che la norma in esame è volta a circoscrivere l'area dell'attività imprenditoriale della società assicurativa, come agevolmente si desume dal suo riferimento all'oggetto sociale, nel senso d'impedire che detta attività assuma una

portata incompatibile con quella tipica e specifica di una simile impresa; che tuttavia un conto è il porre in essere un'attività imprenditoriale eventualmente eccedente i limiti legali sopra indicati, altro è compiere singoli e specifici atti negoziali, quali quelli implicanti l'assunzione di obblighi di garanzia, che di per sé soli non connotano in alcun modo una specifica attività d'impresa; che, in sostanza, è il possibile oggetto sociale dell'impresa assicurativa ad essere limitato dalla norma, e non la capacità d'agire dell'ente personificato, la quale perciò conserva la sua naturale portata generale come per qualsiasi altro soggetto giuridico; che in tanto l'assunzione di garanzie per debiti di terzi potrebbe assumere i connotati di un'attività imprenditoriale extra-assicurativa, in quanto si esplicasse in modo sistematico e nei confronti di un'indeterminata platea di soggetti, venendo perciò a rivestire le sembianze di un'attività di tipo finanziario, che comporterebbe l'assunzione di un rischio d'impresa ulteriore e diverso da quello assicurativo; che non è questo il caso, dibattuto in giudizio, della prestazione di singole garanzie in favore di società partecipate dalla stessa impresa assicurativa; che, d'altro canto, non può ritenersi di per sé vietato che una società esercente attività assicurativa acquisisca partecipazioni in società aventi oggetto diverso, volta che tale acquisizione non comporti l'esercizio di un'attività di trading finanziario incoerente con l'oggetto assicurativo, ma sia uno dei mezzi adoperati per la conservazione delle riserve patrimoniali di cui detta società ha bisogno per assolvere correttamente i propri compiti istituzionali; che in questa logica si è significativamente collocata anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea quando, chiamata ad interpretare il divieto di attività extra-assicurative posto dall'art. 8, n. 1, lett. b), della direttiva 73/239/Cee, ha escluso che contrasti con tale divieto la possibilità per un'impresa di assicurazioni di detenere partecipazioni di altra società operante in aree diverse, purché nei limiti delle riserve disponibili (Corte di Giustizia 21 settembre 2000. C/109/99); che dunque, se non può dirsi di per sé anomalo il fatto che una società di assicurazioni detenga, come nella specie è accaduto, una partecipazione di controllo (poco rileva se diretta o indiretta) in una società

immobiliare, allora neppure si può sostenere che nel divieto dianzi richiamato è ricompresa la prestazione di garanzie per i debiti di quest'ultima; che non è infatti anomalo, in via di principio, che la società capogruppo si renda garante per le esposizioni debitorie di una o più delle sue controllate, nella misura in cui vi possa corrispondere un interesse del gruppo nel suo insieme e, di riflesso, un interesse della stessa controllante; che, in definitiva, il prestare garanzia in un caso quale quello di specie, lungi dall'integrare gli estremi di un'attività commerciale insoerente ed incompatibile con l'oggetto sociale della garante, ben può configurarsi come un atto strumentale alla conservazione del valore della partecipazione azionaria di cui la stessa garante è titolare, e quindi condividere la medesima finalità cui è ispirata la detenzione della partecipazione.

3) Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazioni degli artt. 1363, 1365 c.c. oltre che vizio di motivazione della sentenza impugnata, deduce che l'assunzione delle obbligazioni di garanzia assunte nelle lettere di patronage non rientrava fra i poteri decisorii e rappresentativi del consigliere delegato che le aveva sottoscritte, al quale, con delibera consiliare del 22.9.87, era stato conferito unicamente il potere di rilasciare fidejussioni a favore di istituti bancari e casse di risparmio per operazioni riguardanti società finanziarie ed assicurative del gruppo. A dire della ricorrente, tale indicazione era tassativa, con la conseguenza che la corte territoriale l'avrebbe erroneamente interpretata ritenendo che vi fosse compresa anche la stipulazione di contratti autonomi di garanzia, per di più non considerando che le operazioni per le quali la garanzia era stata prestata non riguardavano una società finanziaria o assicurativa, bensì una società immobiliare da essa non direttamente partecipata.

Neppure tale censura merita accoglimento.

La sentenza impugnata non manca di sottolineare come l'attribuzione di poteri rappresentativi all'amministratore delegato di _____, lungi dall'essere espressa con un elenco tassativo, fosse assai ampia e generica, sino ad autorizzarlo a porre in

essere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale. Logica - e non censurabile in questa sede - è dunque l'ulteriore deduzione secondo cui la successiva formula riguardante il potere di sottoscrivere fideiussioni dovesse essere interpretata estensivamente, ricomprendendo in essa l'assunzione di impegni giuridici vincolanti di natura contrattuale e con finalità di garanzia (quali quelli contenuti nelle lettere di patronage), per tutte le società comprese nel gruppo, anche se non direttamente controllate o partecipate dalle garanti.

Risulta, per altro verso, incontestato l'ulteriore rilievo della corte territoriale secondo cui, ai sensi del testo allora in vigore dell'art. 2384 c.c., le eventuali limitazioni al potere di compiere atti rientranti nell'oggetto sociale da parte degli amministratori non sarebbero state comunque opponibili ai terzi di cui non fosse stata provata la mala fede.

4) Con il quarto motivo la LCA censura, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il capo della sentenza con il quale la corte territoriale ha escluso che essa potesse profittare della transazione stipulata da un'altra compagnia di assicurazioni, anch'essa sottoscrittrice delle lettere di patronage e dunque obbligata in solido al pagamento del debito garantito, in base al mero rilievo che nell'accordo transattivo era contenuta una clausola che ne limitava gli effetti alle sole parti stipulanti.

Deduce al riguardo che siffatta clausola sarebbe nulla o inefficace, posto che l'autonomia negoziale delle parti non può spingersi sino al punto di consentire ai contraenti di menomare i diritti dei terzi estranei al contratto; contesta, inoltre, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario secondo cui l'art. 1304 I comma c.c. può trovare applicazione se la transazione riguardi l'intero debito, ma non anche quando abbia ad oggetto esclusivamente la quota - parte del debitore solidale transigente, assumendo che una transazione sulla "quota" è configurabile o quando vi sia autonomia dei singoli rapporti fra creditore e condebitori, per essere questi ultimi obbligati per titoli diversi, ovvero (posto che la solidarietà esclude la

frazionabilità esterna dell'obbligazione) allorché sia preceduta dallo scioglimento del vincolo solidale rispetto al condebitore stipulante.

Il motivo è fondato nei limiti che di seguito si precisano.

Con la già citata sentenza n. 13074/011 le S.U. di questa Corte hanno chiarito che, al fine di stabilire se il creditore ed uno dei debitori in solido, nel transigere la lite tra loro insorta, possano impedire agli altri condebitori solidali di profittare degli effetti della transazione, è decisivo verificare se la transazione riguardi l'intero debito o invece abbia ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui è stipulata. La previsione dell'art. 1304, I comma, c.c. non si riferisce a questa seconda fattispecie, certamente configurabile (sempre che l'obbligazione sia per sua natura scindibile e che non si tratti di solidarietà pattuita nell'interesse di uno dei condebitori) quando vi consenta il creditore nel cui interesse il vincolo della solidarietà passiva è concepito. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la transazione sulla quota non necessita di un preventivo scioglimento del vincolo solidale, che ben può realizzarsi in via contestuale al raggiungimento dell'accordo; né, per altro verso, risulta indispensabile a tal fine postulare una diversità dei titoli da cui dipendono le diverse obbligazioni legate dal vincolo della solidarietà, atteso che tale vincolo è unicamente funzionale ad una migliore realizzazione del credito, e nulla perciò vale ad ostacolare la libera esplicazione dell'autonomia negoziale delle parti che intendono escluderlo per una quota parte del credito stesso. Ciò premesso, risulta evidente che la transazione pro-quota, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva unicamente rispetto al debitore che vi aderisce, non può coinvolgere gli altri condebitori, i quali non avrebbero alcun titolo per profittarne, salvo ovviamente che per gli effetti derivanti dalla riduzione del loro debito in conseguenza di quanto pagato dal debitore transigente.

La norma di cui all'art. 1304 I comma c.c. trova invece applicazione quando il negozio transattivo riguarda l'intero debito, perché è la comunanza dell'oggetto della

transazione a far sì che di questa possa avvalersi il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e quindi in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. La riduzione dell'ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesima transazione. Né tale conseguenza potrebbe essere evitata introducendo nella transazione per l'intero debito una clausola di contrario tenore, per l'ovvia considerazione che una simile clausola sarebbe destinata ad incidere su un diritto potestativo che la legge attribuisce ad un soggetto terzo, rispetto ai contraenti, e del quale perciò questi ultimi non sarebbero legittimati a disporre.

Lo stabilire poi se, in concreto, la transazione tra il creditore ed uno dei debitori in solido ha avuto ad oggetto l'intero debito o solo la quota del debitore transigente comporta, evidentemente, un'indagine sul contenuto del contratto e sulla comune volontà che in esso i contraenti hanno inteso manifestare, tipicamente rimessa al giudice del merito.

Nel caso di specie, pertanto, la corte d'appello non poteva respingere la richiesta di profittare della transazione intervenuta tra _____ ed un'altra condebitrice solidale limitandosi a rilevare che una clausola dell'accordo concluso fra le parti escludeva espressamente tale possibilità, ma avrebbe dovuto verificare se la transazione aveva ad oggetto la sola quota del debito facente capo alla debitrice transigente o l'intera obbligazione solidale, posto che in tale seconda ipotesi la clausola non avrebbe potuto avere effetto nei confronti degli altri condebitori.

5) Con il quinto motivo di ricorso, la LCA lamenta che, nell'ammettere allo stato passivo il credito per capitale di _____ il giudice del merito abbia ommesso di detrarre quanto già corrisposto alla banca creditrice dalla condebitrice solidale.

Il motivo va dichiarato inammissibile.

Non risulta, infatti, che la questione (che avrebbe dovuto formare oggetto di un

apposito motivo di appello, in quanto il credito era stato ammesso nella sua interezza allo stato passivo dal giudice di primo grado) sia stata devoluta alla cognizione della corte del merito né, d'altro canto, la ricorrente ha denunciato sul punto un vizio di omessa pronuncia della sentenza Impugnata.

L'accoglimento, nei sensi indicati in motivazione, del quarto motivo del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso nei sensi di cui in motivazione e rigetta gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Roma, 3 luglio 2015.

Il cons. est.

Il Presidente

